

# zucchigroup

## VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

Via Legnano n. 24 – 20127 Rescaldina (Milano)

Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154

Numero REA MI 443968

Capitale sociale Euro 17.546.782,57 int. vers.

## DOCUMENTO INFORMATIVO

redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla sottoscrizione di nove contratti commerciali tra società del Gruppo Zucchi e Descamps S.A.

Documento informativo reso disponibile il 3 dicembre 2018

*Documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Vincenzo Zucchi S.p.A. (Rescaldina (MI), Via Legnano, n. 24), sul sito internet di Vincenzo Zucchi S.p.A. <http://www.gruppozucchi.it/> nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO – consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).*

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. AVVERTENZE</b> .....	<b>4</b>
1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione .....	4
<b>2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE</b> .....	<b>4</b>
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione .....	4
2.1.1 <b>Purchase Agreement</b> .....	5
2.1.2 <b>Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio</b> .....	6
2.1.3 <b>Contratto di Distribuzione Descamps</b> .....	7
2.1.4 <b>Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi</b> .....	8
2.1.5 <b>Master Agency Agreement</b> .....	9
2.1.6 <b>Contratto di Consegna Bassetti DE</b> .....	10
2.1.7 <b>Contratto di Distribuzione Bassetti ES</b> .....	11
2.1.8 <b>Contratto di Marketing</b> .....	12
2.1.9 <b>Contratto IT</b> .....	13
2.2 Parti correlate coinvolte nell'operazione, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti.....	14
2.3 Motivazioni economiche e convenienza dell'operazione per la Società.....	14
2.4 Modalità di determinazione dei corrispettivi dei Contratti e valutazioni circa la congruità dell'operazione rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.....	15
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.....	15
2.6 Incidenza dell'operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate .....	16
2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'operazione .....	16
2.8 <i>Iter</i> di approvazione dell'operazione .....	16
2.8.1 <b>Rilascio del Parere da parte del Comitato Controllo Interno</b> .....	16
2.8.2 <b>Approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione</b> .....	17

## PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto da Vincenzo Zucchi S.p.A. (“**Zucchi**” o la “**Società**”) ai sensi dell’art. 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni (il “**Regolamento OPC**”), nonché dell’art. 3.2.1. della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2010 (la “**Procedura Parti Correlate**”), al fine di fornire al mercato e agli azionisti di Zucchi una esauriente informativa in merito ad una operazione con parte correlata consistente nella sottoscrizione tra la Società – o società dalla stessa controllate e facenti parte del gruppo Zucchi (Zucchi e le società dallo stesso controllate, il “**Gruppo Zucchi**”) – e Descamps S.A. (“**Descamps**”, e congiuntamente alle società del Gruppo Zucchi, le “**Parti**”) di nove contratti (i “**Contratti**”) volti a disciplinare i rapporti commerciali tra le Parti.

In considerazione del controvalore massimo complessivo dell’operazione e tenuto conto che Descamps è una società sottoposta a comune controllo, la prospettata operazione si configura per Zucchi, ai sensi della Procedura Parti Correlate, quale operazione di maggiore rilevanza.

L’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Zucchi in data 26 novembre 2018, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno rilasciato in pari data (il “**Comitato Controllo Interno**”).

Il Documento Informativo, pubblicato in data 3 dicembre 2018, è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita in Rescaldina (MI), via Legnano, no. 24, sul sito *internet* della Società all’indirizzo <http://www.gruppozucchi.it/> nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO – consultabile all’indirizzo [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it).

## 1. AVVERTENZE

### 1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione

La sottoscrizione dei Contratti integra un'operazione con parte correlata ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento OPC e dell'art. 2.1 della Procedura Parti Correlate in considerazione del rapporto sussistente tra Zucchi e Descamps:

- Descamps è partecipata indirettamente da Astrance Capital S.A.S. ("Astrance"), società integralmente partecipata e amministrata da Joel David Benilouche e Florian Gayet;
- Astrance è amministratore di Descamps;
- Joel David Benilouche ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato nel Consiglio di Amministrazione di Zucchi e Florian Gayet ricopre la carica di amministratore all'interno del Consiglio di Amministrazione di Zucchi;
- Astrance controlla Zucchi con una partecipazione pari a circa l'89% capitale sociale di Zucchi.

Inoltre, si fa presente che Descamps risulta debitrice di Zucchi per complessivi Euro 8,6 milioni al 30 settembre 2018, esclusi gli interessi *medio tempore* maturati.

## 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

### 2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Come anticipato in premessa, l'operazione con parte correlata consiste nella sottoscrizione tra Zucchi e Descamps di nove Contratti volti a disciplinare i rapporti commerciali tra le Parti.

I Contratti sono stati sottoscritti dalle Parti in data 27 novembre 2018, a valle dell'approvazione degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2018 e previo rilascio di un parere favorevole da parte del Comitato di Controllo Interno della Società.

In particolare, l'operazione riguarda la sottoscrizione dei seguenti Contratti:

- (i) *purchase agreement* ai sensi del quale Zucchi si impegna ad acquistare materie prime da terzi per conto di Descamps sulla base degli ordini di acquisto di volta in volta inoltrati da quest'ultima (il "**Purchase Agreement**");
- (ii) contratto integrativo dell'accordo di principio sottoscritto in data 25 settembre 2016 tra Zucchi, in qualità di acquirente, e Descamps, in qualità di venditore, avente ad oggetto l'acquisto di giacenze invendute di magazzino (il "**Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio**");
- (iii) contratto di distribuzione ai sensi del quale, Descamps, in qualità di concedente, concede a Zucchi, in qualità di distributore, il diritto di commercializzare e vendere i propri prodotti in Italia (il "**Contratto di Distribuzione Descamps**");

- (iv) contratto modificativo (il “**Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi**”) del contratto di distribuzione sottoscritto in data 31 marzo 2017 tra Zucchi in qualità di fornitore, e Descamps, in qualità di distributore, ai sensi del quale Zucchi ha concesso a Descamps il diritto di commercializzare e vendere prodotti contraddistinti dal marchio “Zucchi” in Francia, nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra, nei Paesi Bassi e nel Gran Ducato di Lussemburgo (il “**Contratto di Distribuzione Zucchi**”);
- (v) *master agency agreement* ai sensi del quale Bassetti Deutschland GmbH (“**Bassetti DE**”), società appartenente al Gruppo Zucchi rappresenta e promuove, in qualità di agente, i prodotti e i marchi Descamps in Germania e in Austria (il “**Master Agency Agreement**”);
- (vi) contratto di consegna con Bassetti DE ai sensi del quale Bassetti DE acquista il diritto di vendere a Galeria Kaufhof GmbH (“**Galeria Kaufhof**”) – società titolare di una catena di *department stores* in Germania con la quale Bassetti DE, in data 26 ottobre 2016, ha sottoscritto un accordo finalizzato alla realizzazione di una *partnership* commerciale – prodotti di biancheria e per la casa contrassegnati con il marchio “*Tommy Hilfiger*” i quali saranno forniti a Bassetti DE da Descamps, società titolare di tale marchio (il “**Contratto di Consegna Bassetti DE**”);
- (vii) contratto di distribuzione con Bassetti Espanola ai sensi del quale Descamps fornisce a Bassetti Espanola, società appartenente al Gruppo Zucchi, prodotti di biancheria contraddistinti dai marchi “Descamps”, “Jalla”, “Jardin Secret”, “Santens” e “Tommy Hilfiger”, affinché Bassetti Espanola – in ragione di un accordo commerciale con El Corte Ingles (“**ECI**”) – possa fornire tali prodotti a ECI per la relativa commercializzazione Spagna (il “**Contratto di Distribuzione Bassetti Espanola**”);
- (viii) contratto di *marketing* ai sensi del quale Zucchi si impegna a fornire a Descamps, direttamente o indirettamente tramite l’ausilio di soggetti terzi incaricati da Zucchi, servizi di *marketing* e pubblicitari (il “**Contratto di Marketing**”);
- (ix) contratto IT ai sensi del quale Zucchi si impegna a fornire a Descamps – direttamente o indirettamente tramite l’ausilio di soggetti terzi incaricati da Zucchi – taluni servizi informatici (il “**Contratto IT**”).

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali previsioni dei Contratti.

### 2.1.1 Purchase Agreement

#### Oggetto del Purchase Agreement

Ai sensi del Purchase Agreement tra Zucchi, in qualità di acquirente di beni da terzi, e Descamps, in qualità di acquirente ultimo dei beni, Zucchi si impegna ad acquistare materie prime da terzi fornitori per conto di Descamps sulla base di ordini di acquisto formulati di volta in volta da Descamps.

### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Purchase Agreement è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Purchase Agreement ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Ai sensi del Purchase Agreement Descamps corrisponderà a Zucchi l'intero prezzo di acquisto dei beni, più un margine dell'1%.

Tali corrispettivo dovrà essere corrisposto a Zucchi entro novanta giorni decorrenti dalla data di fatturazione.

In caso di ritardo dei pagamenti da parte di Descamps, Zucchi avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

### Clausola di compensazione

Il Purchase Agreement contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

### Violazione del modello 231/2001 e/o del codice etico

Qualsiasi violazione da parte di Descamps del Modello 231/2001 (*Responsabilità amministrativa degli enti*) e/o del codice etico adottato da Zucchi determinerà la risoluzione del Contratto, nel caso in cui Descamps, entro trenta giorni dalla notifica Descamps, non provveda a conformarsi al Modello 231 e/o al codice etico adottato da Zucchi. Nel caso in cui nessun rimedio fosse applicabile, il Contratto si risolverà a seguito della ricezione da parte di Descamps dell'avviso di tale violazione.

## **2.1.2 Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio**

### Oggetto del Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio

Ai sensi del Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio, le Parti integrano le previsioni dell'accordo di principio sottoscritto in data 25 settembre 2016 tra Zucchi, in qualità di acquirente, e Descamps, in qualità di venditore, e avente ad oggetto l'acquisto di giacenze invendute di magazzino. In particolare, con il Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio le Parti disciplinano i criteri di determinazione del prezzo dei prodotti compravenduti ai sensi dell'accordo di principio.

### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio è stato sottoscritto da Descamps e Zucchi in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Ai sensi del Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio il prezzo al quale Zucchi acquista da Descamps i prodotti invenduti di magazzino è determinato in misura tale da consentire a Zucchi di realizzare un margine in linea con quello medio riveniente dalla vendita di prodotti similari acquistati da controparti terze.

In caso di ritardo nei pagamenti da parte di Descamps, Zucchi avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

### Clausola di compensazione

Il Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

### Violazione del modello 231/2001 e/o del codice etico

Qualsiasi violazione da parte di Descamps del Modello 231/2001 (*Responsabilità amministrativa degli enti*) e/o del codice etico adottato da Zucchi determinerà la risoluzione del Contratto, nel caso in cui Descamps, entro trenta giorni dalla notifica Descamps, non provveda a conformarsi al Modello 231 e/o al codice etico adottato da Zucchi. Nel caso in cui nessun rimedio fosse applicabile, il Contratto si risolverà a seguito della ricezione da parte di Descamps dell'avviso di tale violazione.

## **2.1.3 Contratto di Distribuzione Descamps**

### Oggetto del Contratto di Distribuzione Descamps

Ai sensi del Contratto di Distribuzione Descamps concede a Zucchi il diritto di distribuire e commercializzare i propri prodotti in Italia.

### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Contratto di Distribuzione Descamps è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Contratto di Distribuzione Descamps ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

Ciascuna parte ha facoltà di risolvere dal Contratto di Distribuzione Descamps al verificarsi di circostanze di inadempimento o qualora una delle parti venga assoggettata a procedure concorsuali o fallimento.

### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Zucchi acquisterà i prodotti ad un prezzo stabilito da Descamps, rimanendo a carico di Zucchi i prezzi di trasporto e deposito dei prodotti. Il corrispettivo pagato da Zucchi dovrà assicurare a Descamps un margine del 25% sul costo dei prodotti.

Tali corrispettivi dovranno essere pagati a Descamps entro novanta giorni decorrenti dalla data di fatturazione.

In caso di ritardo nei pagamenti da parte di Zucchi, Descamps avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno al di sopra dell'EURIBOR a 6 mesi.

#### Clausola di compensazione

Il Contratto di Distribuzione Descamps contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

#### Violazione del modello 231/2001 e/o del codice etico

Qualsiasi violazione da parte di Descamps del Modello 231/2001 (*Responsabilità amministrativa degli enti*) e/o del codice etico adottato da Zucchi determinerà la risoluzione del Contratto, nel caso in cui Descamps, entro trenta giorni dalla notifica Descamps, non provveda a conformarsi al Modello 231 e/o al codice etico adottato da Zucchi. Nel caso in cui nessun rimedio fosse applicabile, il Contratto si risolverà a seguito della ricezione da parte di Descamps dell'avviso di tale violazione.

### **2.1.4 Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi**

#### Oggetto del Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi

Ai sensi del Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi le Parti convengono, in particolare, di (i) estendere il termine per il pagamento degli importi dovuti da Descamps a Zucchi (1) da sessanta a novanta giorni dalla relativa fatturazione, in linea con quanto previsto dal Contratto di Distribuzione Descamps; (ii) allineare la durata del Contratto di Distribuzione Zucchi a quella degli altri Contratti, prevedendo che tale contratto abbia durata fino al 31 dicembre 2019, con rinnovo automatico di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza; (iii) inserire il meccanismo di compensazione di seguito descritto.

#### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Ai sensi del Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi, il Contratto di Distribuzione Zucchi ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza il Contratto di Distribuzione Zucchi si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Contratto di Distribuzione Zucchi il corrispettivo dovuto da Descamps a Zucchi è determinato in misura tale da assicurare alla Società la realizzazione di un margine del 25% sul costo dei prodotti.

### Clausola di compensazione

Il Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

### Violazione del modello 231/2001 e/o del codice etico

Qualsiasi violazione da parte di Descamps del Modello 231/2001 (*Responsabilità amministrativa degli enti*) e/o del codice etico adottato da Zucchi determinerà la risoluzione del Contratto, nel caso in cui Descamps, entro trenta giorni dalla notifica Descamps, non provveda a conformarsi al Modello 231 e/o al codice etico adottato da Zucchi. Nel caso in cui nessun rimedio fosse applicabile, il Contratto si risolverà a seguito della ricezione da parte di Descamps dell'avviso di tale violazione.

## **2.1.5 Master Agency Agreement**

### Oggetto del Master Agency Agreement

Ai sensi del Master Agency Agreement tra Descamps, in qualità di preponente, e Bassetti DE, in qualità di agente, Bassetti DE rappresenterà e promuoverà i prodotti e i marchi Descamps, e in particolare i marchi “Descamps”, “Jalla”, “Jardin Secret”, “Santens” e “Tommy Hilfiger”, in Germania e in Austria. Nello specifico, ai sensi del *Master Agency Agreement*, l'attività di Bassetti DE, che opererà direttamente o tramite agenti dallo stesso selezionati, consiste, nel (i) negoziare e portare a termine trattative di vendita dei prodotti Descamps con *retailer online* e negozi specializzati e *multibrand*; (ii) gestire, formare e coordinare i vari agenti preposti sul Territorio; (iii) assicurare il rispetto delle politiche di vendita sviluppate da Descamps; e (iv) gestire le relazioni con i clienti al fine di ottimizzare la distribuzione dei prodotti in Germania e in Austria.

### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Master Agency Agreement è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Master Agency Agreement ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

Nel caso in cui Descamps risolva il Master Agency Agreement in assenza di una grave violazione dello stesso imputabile a Bassetti DE, l'indennizzo eventualmente corrisposto a Bassetti DE non potrà comunque eccedere l'ammontare totale delle commissioni corrisposte a quest'ultimo nei dodici mesi precedenti il recesso.

### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Bassetti DE quale corrispettivo per i servizi espletati da Bassetti DE riceverà una commissione da parte di Descamps, calcolata sulla base del fatturato netto generato in

Germania e in Austria per il tramite di Bassetti DE nel corso del precedente trimestre e dopo che le fatture emesse da Descamps siano state interamente pagate. Le commissioni da corrispondere a Bassetti DE sono calcolate come segue:

- 9% del fatturato riveniente dalle vendite dei prodotti a prezzo pieno e scontati concluse tramite agenti;
- 5% del fatturato riveniente dalle vendite di prodotti scontati concluse tramite agenti; e
- 4% del fatturato riveniente dalle vendite di prodotti concluse direttamente da Bassetti DE.

I corrispettivi dovranno essere corrisposti a Bassetti DE entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura da parte di Descamps.

In caso di ritardo nei pagamenti da parte di Descamps, Bassetti DE avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

#### Clausola di compensazione

Il Master Agency Agreement contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

## **2.1.6 Contratto di Consegna Bassetti DE**

### Oggetto del Contratto di Consegna Bassetti DE

Ai sensi del Contratto di Consegna Bassetti DE tra Descamps in qualità di concedente, e Bassetti DE, in qualità di consegnatario, Bassetti DE avrà il diritto di vendere a Galeria Kaufhof, prodotti di biancheria e per la casa contrassegnati dal marchio "*Tommy Hilfiger*" (i "**Prodotti TH**"), i quali saranno forniti a Bassetti DE da parte di Descamps (l'**Accordo di Consegna Bassetti DE**). La sottoscrizione del Contratto di Consegna Bassetti DE si colloca nel contesto di un accordo di consegna sottoscritto, con preventiva approvazione da parte di Descamps, in data 26 ottobre 2016, tra Bassetti DE e Galeria Kaufhof (il "**Contratto Bassetti DE-Galeria Kaufhof**"), finalizzato alla realizzazione di una *partnership* per la distribuzione di prodotti negli esercizi commerciali gestiti da Galeria Kaufhof.

Ai sensi del Contratto di Consegna Bassetti DE i Prodotti TH saranno fabbricati e distribuiti a Zucchi da parte di Descamps sulla base di un accordo di licenza esclusiva.

### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Contratto di Consegna Bassetti DE è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Contratto di Consegna Bassetti DE ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi

da ciascuna scadenza. Ciascuna parte ha altresì il diritto di risolvere il Contratto di Consegna Bassetti DE in caso di grave violazione degli obblighi previsti del Consegna Bassetti DE medesimo ovvero nel caso di perdita della licenza da parte di Bassetti DE.

#### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Bassetti DE, quale corrispettivo per i servizi di distribuzione di Prodotti HT in favore di Galeria Kaufhof, tratterà (i) una commissione pari al 2,07% (la “**Commissione**”) dell’importo fatturato a Galeria Kaufhof per la vendita dei Prodotti HT (il “**Fatturato**”); (ii) un rimborso forfettario delle spese amministrative sostenute da Bassetti DE pari all’1% del Fatturato (le “**Spese Amministrative**”) e (iii) un rimborso forfettario delle spese relative al personale sostenute da Bassetti DE pari al 9% del Fatturato (“**Spese del Personale**”).

Bassetti DE è tenuta a corrispondere a Descamps un importo pari al Fatturato al netto della Commissione, delle Spese Amministrative e delle Spese del Personale.

Gli importi dovuti da Bassetti DE a Descamps devono essere corrisposti a Descamps entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura da parte di Bassetti DE.

In caso di ritardo nei pagamenti da parte di Bassetti DE, Descamps avrà diritto di applicare una penale al tasso dell’1% per anno sull’EURIBOR a sei mesi.

#### Clausola di buyback

Al termine di ogni stagione e – se dal caso – del Contratto di Consegna Bassetti DE, i prodotti invenduti fuori collezione saranno acquistati da parte di Bassetti DE – il quale potrà procedere alla rivendita degli stessi presso uno dei suoi punti vendita a ciò autorizzati – ad un prezzo tale da garantire a Descamps il 25% dell’attuale costo attuale dei Prodotti Fuori Collezione.

#### Clausola di compensazione

Il Contratto di Consegna Bassetti DE contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

### **2.1.7 Contratto di Distribuzione Bassetti ES**

#### Oggetto del Contratto di Distribuzione Bassetti ES

Ai sensi del Contratto di Distribuzione Bassetti ES tra Descamps, in qualità di fornitore, e Bassetti Espanola, in qualità di distributore, Descamps fornirà a Zucchi prodotti di biancheria contraddistinti dai marchi “*Descamps*”, “*Jalla*”, “*Jardin Secret*”, “*Santens*” e “*Tommy Hilfigher*”, affinché Zucchi – in ragione di un accordo commerciale tra Bassetti Espanola ed El Corte Ingles (“**ECI**”) – possa fornire tali prodotti a ECI per la commercializzazione di tali prodotti in Spagna.

### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Contratto di Distribuzione Bassetti ES è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Contratto di Distribuzione Bassetti ES ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Bassetti Espanola riceve da Descamps una commissione per i suoi servizi compresa tra il 2% e l'8,5% del *net turn over*, vale a dire del totale delle somme pagate da ECI per l'acquisto dei prodotti Descamps (la "Commissione").

La Commissione è corrisposta da Descamps entro novanta giorni dalla ricezione della relativa fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti da parte di Descamps, Bassetti Espanola avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

### Clausola di compensazione

Il Contratto di Distribuzione Bassetti ES contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

## **2.1.8 Contratto di Marketing**

### Oggetto del Contratto di Marketing

Ai sensi del Contratto di Marketing Zucchi fornirà a Descamps – direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di soggetti terzi incaricati da Zucchi – servizi di *marketing* e pubblicitari. In particolare, i servizi di *marketing* consistono nella realizzazione, da parte di Zucchi o di un terzo incaricato da Zucchi, di cataloghi pubblicitari, campioni di vendita, insegne, volantini, campagne pubblicitarie, materiale promozionale ovvero ideazione di strategie di *marketing* e altre operazioni pubblicitarie assimilabili.

### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Contratto di Marketing è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Contratto di Marketing ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

#### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Descamps corrisponde a Zucchi - a titolo di rimborso - un importo corrispondente ai costi sostenuti da Zucchi ed effettivamente attribuibili a Descamps in base all'uso dei servizi, da calcolarsi sulla base delle evidenze a disposizione della Società.

Descamps dovrà corrispondere a Zucchi gli importi dovuti a titolo di rimborso entro la data in cui tali importi siano dovuti ai terzi incaricati da Zucchi per lo svolgimento del servizio. In caso di ritardo nei pagamenti da parte di Descamps, Zucchi avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

#### Clausola di compensazione

Il Contratto di Marketing contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

### **2.1.9 Contratto IT**

#### Oggetto del Contratto IT

Ai sensi del Contratto IT Zucchi fornirà a Descamps - direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di soggetti terzi incaricati da Zucchi - taluni servizi informatici, tra i quali (i) l'implementazione di alcuni *software* all'interno del sistema informatico di Descamps e (ii) la concessione a Descamps dell'utilizzo di *software* di proprietà di Zucchi o concessi in licenza a quest'ultima.

#### Efficacia, durata, rinnovo e risoluzione

Il Contratto IT è stato sottoscritto dalle Parti in data 27 novembre 2018 ed è efficace tra le stesse a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Contratto IT ha durata fino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra con un preavviso di almeno sei mesi da ciascuna scadenza.

#### Corrispettivo e termini di pagamento del corrispettivo

Descamps corrisponde a Zucchi - a titolo di rimborso - un importo corrispondente ai costi sostenuti da Zucchi ed effettivamente attribuibili a Descamps in base all'uso dei servizi.

Descamps dovrà corrispondere a Zucchi gli importi dovuti a titolo di rimborso entro la data in cui tali importi siano dovuti ai terzi incaricati da Zucchi per lo svolgimento del servizio. In caso di ritardo nei pagamenti da parte di Descamps, Zucchi avrà diritto di applicare una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

#### Clausola di compensazione

Il Contratto IT contiene una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

## **2.2 Parti correlate coinvolte nell'operazione, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti**

La sottoscrizione dei Contratti si qualifica come “operazione con parte correlata” ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC e dell'art. 2.1. della Procedura Parti Correlate in quanto, alla data del Documento Informativo:

- Descamps è partecipata indirettamente da Astrance Capital, società integralmente partecipata e amministrata da Joel David Benilouche e Florian Gayet;
- Astrance è amministratore di Descamps;
- Joel David Benilouche ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato nel Consiglio di Amministrazione di Zucchi e Florian Gayet ricopre la carica di amministratore all'interno del Consiglio di Amministrazione di Zucchi;
- Astrance Capital controlla Zucchi con una partecipazione pari a circa l'89% capitale sociale di Zucchi.

Inoltre, la sottoscrizione dei Contratti è stata qualificata come “operazione di maggiore rilevanza” ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento OPC nonché dell'art. 2.2.1. della Procedura Parti Correlate in quanto il controvalore massimo complessivo dei Contratti – che, ai fini dell'applicazione della Procedura Parti Correlate, sono stati considerati unitariamente – nella misura in cui sia determinabile, supera le soglie di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob e all'art. 2.2.1 della Procedura Parti Correlate per le operazioni di maggiore rilevanza.

## **2.3 Motivazioni economiche e convenienza dell'operazione per la Società**

La sottoscrizione dei Contratti si inserisce nel contesto della *partnership* commerciale già esistente tra le Parti ed è finalizzata a disciplinare contrattualmente i termini e le condizioni dei futuri rapporti tra Descamps e il Gruppo Zucchi, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di operazioni con parti correlate.

La sottoscrizione dei Contratti consentirà a Zucchi di sviluppare sinergie commerciali con Descamps – società operante nel medesimo settore di Zucchi e con una forte presenza in territori in cui la Società non dispone di una propria rete di distribuzione – attraverso:

- (i) l'acquisto da parte di Zucchi di prodotti “di fine serie” a marchio Descamps al fine di ampliare la propria offerta commerciale e rifornire la rete di spacci aziendali a fronte di scorte di magazzino insufficienti;
- (ii) l'accentramento delle funzioni di acquisto di materie prime in Zucchi al fine di rafforzare la posizione negoziale della Società nei confronti di terzi fornitori;
- (iii) l'utilizzo da parte di Zucchi della rete di distribuzione di Descamps per la vendita dei propri prodotti nei territori in cui Descamps vanta una maggiore presenza e

conoscenza del mercato di riferimento (Francia, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Paesi Bassi e Gran Ducato di Lussemburgo);

- (iv) la distribuzione da parte di Zucchi, anche avvalendosi di terzi, dei prodotti Descamps in Italia, Germania, Austria e Spagna, a fronte della percezione di una commissione da quantificarsi secondo i criteri stabiliti contrattualmente;
- (v) la riduzione dei costi relativi a taluni servizi accessori – quali il marketing e l'IT in quanto Zucchi ha la possibilità di rafforzare la propria posizione negoziale verso terzi, negoziando per conto di entrambe le società, e ottenere migliori condizioni dai fornitori di tali servizi.

Inoltre, l'operazione risulta coerente con l'accordo di riscadenziamento dell'indebitamento di Descamps sottoscritto in data 27 novembre 2018 tra la Società e Descamps in quanto è previsto che una porzione di tale indebitamento, pari a complessivi Euro 1,35 milioni, sia estinta mediante compensazione con il controcredito di Descamps verso Zucchi riveniente dal Contratto di Distribuzione Descamps entro il 31 dicembre 2019.

#### **2.4 Modalità di determinazione dei corrispettivi dei Contratti e valutazioni circa la congruità dell'operazione rispetto ai valori di mercato di operazioni similari**

I corrispettivi dei Contratti sono stati determinati tenendo conto della prassi commerciale tra le Parti e delle condizioni applicate da Zucchi a terze parti non correlate.

Con riferimento ai Contratti che prevedono esclusivamente un rimborso dei costi sostenuti da Zucchi, senza contemplare alcun margine per la Società (*i.e.*, Purchase Agreement, Contratto di Marketing e Contratto IT) si segnala che l'interesse di Zucchi alla sottoscrizione di tali Contratti è determinato dalla possibilità di ridurre i costi di approvvigionamento delle materie prime, dei servizi di *marketing* e di IT mediante l'accentramento delle relative funzioni di acquisto nella Società, con conseguente rafforzamento della posizione negoziale di Zucchi nei confronti di terzi fornitori.

Non sono stati richiesti pareri ad esperti indipendenti a supporto della congruità dei suddetti corrispettivi previsti dai Contratti.

#### **2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione**

Come anticipato, l'operazione si configura quale "operazione di maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura Parti Correlate.

In particolare, ai sensi all'art. 2.2.1. della Procedura Parti Correlate un'operazione con parti correlate si definisce di maggiore rilevanza qualora anche uno solo degli indici indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC, applicabili a seconda del caso, risulti superiore alla soglia del 5% e, segnatamente: l'indice di rilevanza del controvalore; l'indice di rilevanza dell'attivo; l'indice di rilevanza delle passività.

Alla data del 30 settembre 2018 il patrimonio netto consolidato è negativo per Euro 18,7 milioni non essendo stata ancora contabilizzata la remissione del debito da parte delle banche finanziatrici per Euro 49,6 milioni. Il patrimonio netto consolidato, rettificato della remissione del debito, sarebbe positivo per Euro 30,9 milioni.

Tenuto conto del patrimonio netto rettificato, il controvalore massimo complessivo dei Contratti, nella misura in cui sia determinabile, supera pertanto la soglia del 5% per il calcolo dell'indice di rilevanza del controvalore, che è pari ad Euro 1,545 milioni.

La sottoscrizione dei Contratti rientra nell'ambito della normale attività commerciale di Zucchi, pertanto non si prevedono particolari effetti di natura economica, patrimoniale e finanziaria derivanti dalla stipula e dall'esecuzione dei Contratti.

## **2.6 Incidenza dell'operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate**

L'operazione non ha alcun impatto sull'ammontare dei compensi degli amministratori della Società e/o di società da questa controllate.

## **2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'operazione**

Si segnala che Joel David Benillouche e Florian Gayet – amministratori della Società – sono coinvolti nell'operazione in considerazione di quanto segue:

- Descamps è partecipata indirettamente da Astrance, società integralmente partecipata e amministrata da Joel David Benillouche e Florian Gayet;
- Astrance è amministratore di Descamps;
- Astrance controlla Zucchi con una partecipazione pari a circa l'89% capitale sociale di Zucchi.

## **2.8 Iter di approvazione dell'operazione**

Ai sensi dell'art. 3.3.1. della Procedura Parti Correlate le operazioni di maggiore rilevanza sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Zucchi previo motivato e favorevole parere del Comitato Controllo Interno circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### **2.8.1 Rilascio del Parere da parte del Comitato Controllo Interno**

Il Comitato Controllo Interno – composto da tre amministratori indipendenti nelle persone dei consiglieri Antonia Maria Negri Clementi, Paolo Angius e Patrizia Polliotto – è stato coinvolto nella fase istruttoria e nella fase delle trattative relative alla

sottoscrizione dei Contratti, ricevendo da parte delle competenti strutture aziendali le necessarie informazioni sull'operazione e la relativa documentazione di supporto.

In particolare, in data 22 novembre 2018 il Comitato Controllo Interno ha ricevuto dal *management* della Società una sintesi dei principali termini e condizioni dei contratti in essere tra le società del Gruppo Zucchi e Descamps, nonché un'analisi dei Contratti in fase di negoziazione, predisposta con il supporto dell'*advisor* legale di Zucchi.

In data 22 novembre 2018 il Presidente del Comitato Controllo Interno ha incontrato l'Amministratore Delegato e l'*advisor* legale della Società, ricevendo informazioni di dettaglio circa i contenuti dei Contratti e le motivazioni dell'operazione. In tale occasione è stata altresì illustrata la bozza di accordo di riscadenziamento dell'esposizione debitoria di Descamps nei confronti del Gruppo Zucchi che è stato poi sottoscritto dalle Parti a seguito dell'emissione di un parere favorevole da parte del Comitato Controllo Interno e al rilascio di una *opinion* di congruità, dal punto di vista finanziario, dei relativi termini e condizioni da parte di un *advisor* finanziario. In tale contesto Joel David Benillouche ha rappresentato che una parte dell'indebitamento di Descamps nei confronti del Gruppo Zucchi oggetto dell'accordo di riscadenziamento, pari a complessivi Euro 5,9 milioni al 30 settembre 2018, si prevede che venga estinta mediante compensazione con il contro-credito di Descamps verso Zucchi riveniente dal Contratto di Distribuzione Descamps sopra illustrato, precisando che gli importi per i quali è prevista la compensazione, Euro 0,25 per il 2018 e di Euro 1,1 milioni per il 2019, sono stati quantificati sulla base delle previsioni di vendita dei prodotti Descamps negli esercizi di riferimento da parte di Zucchi, alla luce dei dati in possesso delle Parti.

In data 23 novembre 2018 la Società ha trasmesso al Comitato Controllo Interno la versione definitiva dei Contratti.

Il Comitato Controllo Interno si è quindi riunito – con la partecipazione di tutti i propri componenti (*i.e.* i consiglieri indipendenti Antonia Maria Negri Clementi, Paolo Angius e Patrizia Polliotto) e per il Collegio Sindacale Marcello Romano e Daniela Saitta – prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Zucchi convocata per deliberare, *inter alia*, in merito alla sottoscrizione dei Contratti, in data 26 novembre 2018. Nel corso della riunione, il Comitato Controllo Interno ad esito dell'analisi (*i*) delle versioni definitive dei Contratti e dell'ulteriore documentazione a supporto dell'operazione e (*ii*) delle informazioni di dettaglio fornite dall'Amministratore della Società sui contenuti dei Contratti e sulle motivazioni dell'operazione – ha rilasciato il proprio parere motivato circa l'interesse della Società alla sottoscrizione dei Contratti e la convenienza e la correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.

### **2.8.2 Approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione**

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2018, convocata tra l'altro per deliberare in merito alla sottoscrizione dei Contratti erano presenti presso la sede della Società il Presidente e Amministratore Delegato, Joel David Benillouche, il

quale ha presieduto la riunione, e i consiglieri Patrizia Polliotto, Antonia Maria Negri Clementi e Florian Gayet nonché, mediante collegamento telefonico, il consigliere Paolo Angius. Per il Collegio Sindacale erano presenti Giuliana Monte e Marcello Romano. Il Presidente e Amministratore Delegato Joel Benillouche e il consigliere Florian Gayet hanno dichiarato di essere portatori di un interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 cod. civ. e si sono astenuti dal manifestare il proprio voto in relazione all'operazione, in quanto titolari di una partecipazione indiretta in Descamps, per il tramite di Astrance, che è altresì amministratore di Descamps.

Sulla base della documentazione ricevuta e del parere favorevole del Comitato Controllo Interno, il Consiglio di Amministrazione di Zucchi – condivise le motivazioni e i razionali sottostanti alla sottoscrizione dei Contratti e rilevato altresì l'interesse della Società a compiere l'operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni – ha approvato la sottoscrizione dei Contratti, all'unanimità dei votanti.

## ALLEGATI

Allegato "A"    Parere del Comitato Controllo Interno di Zucchi del 26 novembre 2018.

**PARERE DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO  
DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A.**

*26 novembre 2018*

(redatto ai sensi dell'art. 3.3.1 della Procedura operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. in data 29 novembre 2010)



## 1. Premessa

Il Comitato di Controllo Interno (il "Comitato") di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi") è stato chiamato ad esprimere il presente parere in relazione alla prevista sottoscrizione tra Zucchi - o società dalla stessa controllate e facenti parte del gruppo Zucchi (Zucchi e le società da essa controllate, il "Gruppo Zucchi") - e Descamps S.A. ("Descamps", e congiuntamente alla Società, le "Parti") di taluni contratti volti a disciplinare i rapporti commerciali tra le Parti (i "Contratti").

In considerazione del controvalore massimo complessivo dell'operazione e tenuto conto che Descamps è una società sottoposta a comune controllo, la prospettata operazione si configura per Zucchi, ai sensi della Procedura operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 novembre 2010 (la "Procedura OPC"), quale operazione di maggiore rilevanza.

Il presente parere è reso dal Comitato ai sensi dell'art. 3.3.1 lett. a), della Procedura OPC nonché ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento Consob").

## 2. Descrizione dell'Operazione

### 2.1. Descrizione sintetica dei Contratti

È previsto che il Consiglio di Amministrazione di Zucchi sia chiamato ad approvare i seguenti Contratti, volti a disciplinare i rapporti commerciali tra le Parti:

1. Purchase Agreement: ai sensi di tale contratto Zucchi si impegna ad acquistare materie prime da terzi per conto di Descamps sulla base degli ordini di acquisto di volta in volta inoltrati da quest'ultima. Descamps dovrà corrispondere a Zucchi l'intero prezzo di acquisto dei prodotti venduti da quest'ultimo incrementato dell'1% al fine di tenere conto della quota di costi sostenuta da Zucchi per l'esecuzione del servizio, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura da parte di Descamps;
2. Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio: tale contratto integra le previsioni dell'accordo di principio sottoscritto in data 25 settembre 2016 tra Zucchi, in qualità di acquirente, e Descamps, in qualità di venditore, e avente ad oggetto l'acquisto di giacenze invendute di magazzino. In particolare, ai sensi del Contratto Integrativo dell'Accordo di Principio, le Parti prevedono che il corrispettivo di vendita delle merci sarà determinato in misura tale da consentire il raggiungimento di margine pari al margine medio derivante dalla vendita di prodotti simili attraverso lo stesso canale utilizzato da Zucchi;
3. Contratto di Distribuzione Descamps: ai sensi di tale contratto Descamps, in qualità di fornitore, concede a Zucchi, in qualità di distributore, il diritto di commercializzare e vendere i propri prodotti in Italia. Zucchi acquisterà i prodotti al prezzo stabilito da Descamps che dovrà assicurare a quest'ultima

un margine del 25% sul costo dei prodotti. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto a Descamps entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura da parte di Zucchi;

4. Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi: tale contratto modifica talune previsioni del contratto di consegna e distribuzione sottoscritto in data 31 marzo 2017 tra Zucchi, in qualità di fornitore, e Descamps, in qualità di distributore, ai sensi del quale Zucchi ha concesso a Descamps il diritto di commercializzare e vendere prodotti contraddistinti dal marchio "Zucchi" in Francia, nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra, nei Paesi Bassi e nel Gran Ducato di Lussemburgo. In particolare, ai sensi del Contratto Modificativo del Contratto di Distribuzione Zucchi, le Parti concordano di estendere il termine per il pagamento degli importi dovuti da Descamps a Zucchi da sessanta a novanta giorni dall'emissione della relativa fattura, in linea con quanto previsto dalla bozza di Contratto di Distribuzione Descamps descritta al precedente punto 3;
5. Master Agency Agreement: ai sensi di tale contratto, Bassetti Deutschland GmbH ("Bassetti DE"), società del Gruppo Zucchi rappresenterà e promuoverà, in qualità di agente, i prodotti e i marchi Descamps in Germania e in Austria. Quale corrispettivo per i servizi espletati da Bassetti DE riceverà una commissione da parte di Descamps, calcolata sulla base del fatturato netto come segue: (i) 9% del fatturato riveniente dalle vendite dei prodotti a prezzo pieno e scontati concluse tramite agenti; (ii) 5% del fatturato riveniente dalle vendite di prodotti scontati concluse tramite agenti; e (iii) 4% del fatturato riveniente dalle vendite di prodotti concluse direttamente da Bassetti DE. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a Bassetti DE entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura da parte di Descamps;
6. Contratto di Consegna Bassetti DE: ai sensi di tale contratto, Bassetti DE acquisirà il diritto di vendere a Galeria Kaufhof GmbH ("Galeria Kaufhof") – società titolare di una catena di *department stores* in Germania con la quale Bassetti DE, in data 26 ottobre 2016, ha sottoscritto un accordo finalizzato alla realizzazione di una *partnership* commerciale – prodotti di biancheria e per la casa contrassegnati con il marchio "Tommy Hilfiger" i quali saranno forniti a Bassetti DE da Descamps, società titolare di tale marchio. Bassetti DE, quale corrispettivo per i servizi di distribuzione dei prodotti "Tommy Hilfiger" riceverà (i) una commissione pari al 2,07% dell'importo fatturato a Galeria Kaufhof per la vendita dei Prodotti HT (il "Fatturato"); (ii) un rimborso forfettario delle spese amministrative sostenute da Bassetti DE pari all'1% del fatturato e (iii) un rimborso forfettario delle spese relative al personale sostenute da Bassetti DE pari al 9% del Fatturato. Bassetti DE corrisponderà a Descamps un importo pari al Fatturato al netto delle predette somme. Gli importi dovuti da Bassetti DE a Descamps dovranno essere corrisposti a

Descamps entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura da parte di Bassetti DE;

7. Contratto di Distribuzione Bassetti ES: ai sensi di tale contratto, Descamps fornisce a Bassetti Espanola, società del Gruppo Zucchi, prodotti di biancheria contraddistinti dai marchi "Descamps", "Jalla", "Jardin Secret", "Santens" e "Tommy Hilfigher", affinché Bassetti Espanola – in ragione di un accordo commerciale con El Corte Ingles ("ECI") – possa fornire tali prodotti a ECI per la relativa commercializzazione Spagna. Bassetti Espanola riceverà da Descamps, entro novanta giorni dalla ricezione della relativa fattura, una commissione per i suoi servizi compresa tra il 2% e l'8,5% del Net Turn Over, vale a dire del totale delle somme pagate da ECI per l'acquisto dei prodotti Descamps;
8. Contratto di Marketing: ai sensi di tale contratto, Zucchi si impegna a fornire a Descamps, direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di soggetti terzi incaricati da Zucchi, servizi di *marketing* e pubblicitari. Descamps dovrà corrispondere a Zucchi – a titolo di rimborso – un importo corrispondente ai costi sostenuti da Zucchi ed effettivamente attribuibili a Descamps in base all'uso dei servizi. Descamps dovrà corrispondere a Zucchi gli importi dovuti a titolo di rimborso entro e non oltre la data in cui tali importi siano dovuti ai terzi incaricati da Zucchi per lo svolgimento del servizio;
9. Contratto IT: ai sensi di tale contratto Zucchi si impegna a fornire a Descamps – direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di soggetti terzi incaricati da Zucchi – servizi informatici. Descamps dovrà corrispondere a Zucchi – a titolo di rimborso – un importo corrispondente ai costi sostenuti da Zucchi ed effettivamente attribuibili a Descamps in base all'uso dei servizi. Descamps dovrà corrispondere a Zucchi gli importi dovuti a titolo di rimborso entro e non oltre la data in cui tali importi siano dovuti ai terzi incaricati da Zucchi per lo svolgimento del servizio.

Tutti i Contratti prevedono che, in caso di ritardo nei pagamenti, si applichi una penale al tasso dell'1% per anno sull'EURIBOR a sei mesi.

La durata dei Contratti sarà convenuta tra le Parti fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di tacito rinnovo del contratto per dodici mesi, salva la possibilità per ciascuna delle Parti di recedere dal contratto dando all'altra parte disdetta per iscritto con un preavviso di almeno sei mesi della scadenza. Fa eccezione il Contratto di Consegna Bassetti DE che avrà la medesima durata del contratto tra Bassetti DE e Galeria Kaufhof.

I Contratti contengono una clausola di compensazione legale e volontaria di crediti reciproci (anche qualora i crediti siano certi, liquidi ma uno di essi non sia ancora esigibile).

## 2.2. Razionale dell'operazione

L'operazione si inserisce nel contesto della *partnership* commerciale già esistente tra le Parti ed è finalizzata a disciplinare contrattualmente i termini e le condizioni dei futuri rapporti tra Descamps e il Gruppo Zucchi, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di operazioni con parti correlate.

In particolare, secondo quanto illustrato dal *management* della Società, la sottoscrizione dei Contratti consentirà di sviluppare sinergie commerciali tra le Parti, attraverso:

- (i) l'acquisto da parte di Zucchi di prodotti "di fine serie" a marchio Descamps al fine di ampliare la propria offerta commerciale e rifornire la rete di spacci aziendali a fronte di scorte di magazzino insufficienti;
- (ii) l'accentramento delle funzioni di acquisto di materie prime in Zucchi al fine di rafforzare la posizione negoziale della Società nei confronti di terzi fornitori;
- (iii) l'utilizzo da parte di Zucchi della rete di distribuzione di Descamps per la vendita dei propri prodotti nei territori in cui Descamps vanta una maggiore presenza e conoscenza del mercato di riferimento (Francia, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Paesi Bassi e Gran Ducato di Lussemburgo);
- (iv) la distribuzione da parte di Zucchi, anche avvalendosi di terzi, dei prodotti Descamps in Italia, Germania, Austria e Spagna, a fronte della percezione di una commissione da quantificarsi secondo i criteri stabiliti contrattualmente;
- (v) la riduzione dei costi relativi a taluni servizi accessori - quali il marketing e l'IT in quanto Zucchi ha la possibilità di rafforzare la propria posizione negoziale verso terzi, negoziando per conto di entrambe le società, e ottenere migliori condizioni dai fornitori di tali servizi.

## 2. Natura della correlazione e soglie di rilevanza

Il presente parere è reso dal Comitato ai sensi dell'art. 3.3.1, lett. a), della Procedura OPC e dell'art. 10 del Regolamento Consob in quanto la sottoscrizione dei Contratti integra un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza per le seguenti ragioni:

- Descamps è partecipata indirettamente da Astrance Capital S.A.S. ("Astrance"), società integralmente partecipata e amministrata dai dott. Joel David Benilouche e Florian Gayet;
- Astrance è amministratore di Descamps;
- il dott. Joel David Benilouche ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato nel Consiglio di Amministrazione di Zucchi e il dott. Florian Gayet ricopre la carica di amministratore all'interno del Consiglio di Amministrazione di Zucchi;

- Astrance Capital controlla Zucchi con una partecipazione pari a circa l'89% capitale sociale di Zucchi.

Il controvalore massimo complessivo dei Contratti – che, ai fini del presente Parere, sono stati considerati unitariamente – supera le soglie di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob e all'art. 2.2.1 della Procedura OPC per le operazioni di maggiore rilevanza.

### 3. Attività condotta dal Comitato; esame dei termini dell'operazione

Ai fini del rilascio del presente parere, il Comitato ha ricevuto da parte delle competenti strutture aziendali, in modo completo e con sufficiente anticipo, le necessarie informazioni sull'operazione e la relativa documentazione di supporto, acquisita agli atti e menzionata in questo parere ai paragrafi che precedono.

In data 22 novembre 2018, il *management* ha trasmesso al Comitato una sintesi dei principali termini e condizioni dei contratti in essere tra le società del Gruppo Zucchi e Descamps, nonché un'analisi dei Contratti in fase di negoziazione, predisposta con il supporto dell'*advisor* legale di Zucchi.

In data 22 novembre 2018, il Presidente del Comitato ha incontrato l'Amministratore Delegato e l'*advisor* legale della Società, ricevendo informazioni di dettaglio circa i contenuti dei Contratti e le motivazioni dell'operazione. In tale occasione, è stata altresì illustrata la bozza di accordo di riscadenziamento dell'esposizione debitoria di Descamps nei confronti del Gruppo Zucchi che verrà sottoscritto dalle Parti subordinatamente all'emissione di un parere favorevole da parte del Comitato e al rilascio di una opinione di congruità, dal punto di vista finanziario, dei relativi termini e condizioni da parte di un *advisor* finanziario. Il dott. Benillouche ha rappresentato che l'indebitamento di Descamps nei confronti del Gruppo Zucchi, e oggetto dell'accordo di riscadenziamento, è pari a complessivi Euro 5,9 milioni ed è previsto che una porzione dello stesso pari a complessivi Euro 1,35 milioni (di cui Euro 0,25 nel 2018 ed Euro 1,1 milioni nel 2019) sia estinta mediante compensazione con il contro-credito di Descamps verso Zucchi riveniente dal Contratto di Distribuzione Descamps sopra illustrato. Gli importi di Euro 0,25 per il 2018 e di Euro 1,1 milioni per il 2019 sono stati quantificati sulla base delle previsioni di vendita dei prodotti Descamps negli esercizi di riferimento da parte di Zucchi, alla luce dei dati in possesso delle Parti.

In data 23 novembre 2018, la Società ha trasmesso al Comitato la versione definitiva dei Contratti.

In data 26 novembre 2018, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Zucchi convocata in pari data per deliberare, *inter alia*, in merito alla sottoscrizione dei Contratti, il Comitato si è riunito per esprimere il proprio parere motivato circa l'interesse della Società alla sottoscrizione dei Contratti, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Alla riunione del Comitato del 26 novembre 2018, hanno partecipato tutti i componenti del Comitato – *i.e.* i consiglieri indipendenti dott.ssa Antonia Maria Negri Clementi e gli avvocati Avv. Paolo Angius e Patrizia Polliotto. Per il Collegio Sindacale erano presenti Marcello Romano e Daniela Saitta.

Nel corso della riunione, il Comitato Parti Correlate ha esaminato la versione definitiva dei Contratti, rilevando che:

- l'operazione si inserisce nel contesto della *partnership* commerciale già esistente tra le Parti ed è finalizzata a disciplinare contrattualmente i termini e le condizioni dei futuri rapporti tra Descamps e il Gruppo Zucchi, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di operazioni con parti correlate;
- è interesse di Zucchi sviluppare la sinergia commerciale con Descamps, società operante nel medesimo settore di Zucchi e con una forte presenza in territori in cui Zucchi non dispone di una propria rete di distribuzione;
- l'operazione consentirà in particolare di (i) disporre di una modalità flessibile di approvvigionamento di prodotti da Descamps al fine di ampliare l'offerta commerciale di Zucchi e far fronte a eventuali scorte di magazzino insufficienti; (ii) rafforzare la presenza di Zucchi in paesi quali Francia, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Paesi Bassi e Gran Ducato di Lussemburgo; (iii) realizzare ricavi attraverso la distribuzione dei prodotti Descamps in Italia, Germania, Austria e Spagna a cura di Zucchi e delle sue controllate, a condizioni di prezzo predefinite e (iv) ridurre il costo di approvvigionamento di taluni servizi, quali il *marketing* e l'IT;
- con riferimento ai Contratti che prevedono esclusivamente un rimborso dei costi sostenuti da Zucchi, senza contemplare alcun margine per la Società (*i.e.*, Purchase Agreement, Contratto di Marketing e Contratto IT), secondo quanto è stato rappresentato dal *management*, l'interesse di Zucchi alla sottoscrizione di tali Contratti è determinato dalla possibilità di ridurre i costi di approvvigionamento delle materie prime, dei servizi di *marketing* e di IT mediante l'accentramento delle relative funzioni di acquisto in Zucchi che consente di rafforzare la posizione negoziale della Società nei confronti di terzi fornitori;
- con riferimento ai termini di pagamento del corrispettivo dovuto da Descamps alla Società ai sensi del *Purchase Agreement*, il Comitato prende atto che, per ragioni di efficienza operativa, non è stato possibile allineare la data di corresponsione di tale corrispettivo al termine entro il quale Zucchi è tenuta a corrispondere il prezzo di acquisto dei beni ai terzi fornitori. Tale circostanza fa sì che Zucchi sostenga il costo delle materie prima ordinate da Descamps per il periodo intercorrente tra l'effettuazione del pagamento ai terzi fornitori e la successiva ricezione del corrispettivo previsto dal *Purchase Agreement* da parte di Descamps medesima; alla luce di tale circostanza, al fine di evitare che l'anticipazione finanziaria posta in essere

da Zucchi si estenda per un periodo più ampio rispetto a quello contrattualmente previsto, il Comitato auspica che il rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti sia costantemente monitorato dalla Società;

- l'operazione è altresì coerente con l'accordo di riscadenziamento dell'indebitamento di Descamps in quanto è previsto che una porzione di tale indebitamento, pari a complessivi Euro 1,35 milioni, sia estinta mediante compensazione con il contro-credito di Descamps verso Zucchi riveniente dal Contratto di Distribuzione Descamps;
- sulla base dell'esame dei Contratti non si ravvisano condizioni o pattuizioni che - considerate nel loro complesso - risultino anomale rispetto a quelle generalmente utilizzate nel mercato della produzione e commercializzazione di prodotti tessili, né oneri contrattuali a carico del Gruppo Zucchi che tutelino in via esclusiva o prevalente la controparte;
- tenuto conto dell'esistenza di una *partnership* strategica tra il Gruppo Zucchi e Descamps, i termini e le condizioni economiche dei Contratti risultano sostanzialmente in linea, nel loro complesso, con la prassi di mercato e con i termini e le condizioni normalmente applicate da Zucchi a controparti terze.

#### 4. Conclusioni

In considerazione di tutto quanto precede, il Comitato, ai sensi dell'art. 3.3.1, lett. a), della Procedura OPC, esprime, all'unanimità il proprio parere favorevole sull'interesse della Società e di tutti i suoi azionisti alla sottoscrizione dei Contratti, nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il presente parere assume e presuppone che le informazioni e i documenti esaminati ai fini del suo rilascio non subiscano modificazioni sostanziali e che non emergano elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data odierna, sarebbero idonei a incidere sulle valutazioni cui è stato chiamato il Comitato.

\*\*\*\*\*



Rescaldina, 26 novembre 2018

Per il Comitato di Controllo Interno di  
Vincenzo Zucchi S.p.A.

Il Presidente Dott. ssa Antonia Maria  
Negri Clementi

